



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 1 del 02/01/2014**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,  
VIA E VAS 20 dicembre 2013, n. 351

L.R. 44/2012 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Variante urbanistica tramite SUAP per "l'ampliamento, adeguamento funzionale e miglioramento dell'efficienza energetica e produttiva di un impianto di acquacoltura a basso impatto ambientale" - Autorità Proponente: Comune di Poggio Imperiale

L'anno 2013 addì 20 del mese di Dicembre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria espletata dal predetto Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

con nota prot. n. 1355 del 8/4/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 3750 del 15/4/2013, e integrata con nota pec del 10/4/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 3870 del 18/4/2013, il Comune di Poggio Imperiale avanzava formale istanza di verifica di assoggettabilità inerente "l'ampliamento, adeguamento funzionale e miglioramento dell'efficienza energetica e produttiva di un impianto di acquacoltura a basso impatto ambientale" a VAS ai sensi dell'art. 8 della L.R. 44/2012. Alla stessa nota si allegava la seguente documentazione:

- istanza di richiesta di procedura di assoggettabilità a VAS da parte dell'Azienda Agricola Ittica Caldoli srl;
- Delibera di G.C. n. 31/2012 esecutiva in copia conforme all'originale;
- Relazione Istruttoria prot. n. 2058 del 18/5/2012;
- Attestazione di situazioni di carenze e insufficienza di aree produttive;
- Verbale CdS n. 1 in data 18/6/2012;
- Verbale CdS n. 2 in data 7/1/2013;
- Verbale CdS n. 3 in data 30/1/2013;
- Parere Regione Puglia ex Genio Civile Strutture Tecniche Provinciali BA/FG in data 18/5/2012;
- Parere Regione Puglia Servizio LL.PP. Ufficio Sismico e geologico in data 4/7/2012;
- Autorità di Bacino della Puglia in data 6/7/2012;
- Autorità di Bacino della Puglia in data 12/12/2012;
- Parere Soprintendenza B.A.P. per le provincie di Bari - Barletta - Andria - Trani e Foggia del 20/12/2012 prot. STP 0018070;
- Rapporto Ambientale Preliminare
- Allegato n° 1 Istanza di Permesso di Costruire
- Allegato n° 2 Istanza di Permesso di Costruire - trasmissione documentazione integrativa del 09-03-2012

- Allegato n° 3 Istanza di Permesso di Costruire - trasmissione documentazione integrativa del 04-05-2012
  - Allegato n° 4 Relazione tecnica illustrativa
  - Allegato n° 5 Relazione e dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n° 236/89
  - Allegato n° 6 Dichiarazione del richiedente di attività non soggetta al collocamento obbligatorio
  - Allegato n° 7 Relazione sull'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e rumori
  - Allegato n° 8 Relazione di sostenibilità ambientale
  - Allegato n° 9 Dichiarazione del progettista di non assoggettabilità a VIA
  - Allegato n° 10 Relazione d'impatto ambientale
  - Allegato n° 11 Relazione tecnica dei quattro ambiti oggettivi relativi alla tutela urbanistica, dell'ambiente, della sicurezza e della sanità
  - Allegato n° 12 Relazione paesaggistica ai sensi delle NTA del PUTT/P, con l'ubicazione dell'intervento sulle varie serie di ambiti di cui esso è costituito
  - Allegato n° 13 Nota esplicativa in merito al distacco dal confine previsto dalle NTA del vigente PRG con scrittura privata del confinante
  - Allegato n° 14 Individuazione dell'area di intervento con indicazione dei maggiori volumi sul PRG vigente
  - Allegato n° 15 Individuazione dell'area di intervento nel piano urbanistico territoriale tematico (PUTT) con vincolo paesaggistico ex legge 1947
  - Allegato n° 16 Atti di proprietà
  - Allegato n° 17 Verbale n. 3 della Conferenza di Servizi del 30/01/2013
  - Allegato n° 18 Relazione Geomorfologica
  - Allegato n° 19 Studio di compatibilità idrologica ed idraulica
  - Allegato n° 20 Aerofotogrammetria con individuazione delle aree di proprietà e dello stato di fatto
  - Allegato n° 21 Estratto di mappa catastale relativo alle particelle interessate
  - Allegato n° 22 Stralcio Catastale
  - Allegato n° 23 Aggiornamento al PUTT ai fini catastali dei territori costruiti
  - Allegato n° 24 Inquadramento territoriale
  - Allegato n° 25 Planimetria generale
  - Allegato n° 26 Planimetria generale dettagliata con piano quotato
  - Allegato n° 27 Capannone di preingrasso per specie ittiche e di riproduzione artificiale per molluschi
  - Allegato n° 28 Documentazione fotografica dell'azienda
  - Allegato n° 29 Eliminazione barriere architettoniche
  - Allegato n° 30 Rendering del progetto e fotoinserimento
  - A queste si aggiungono, per gli aspetti ambientali:
  - Allegato n° 31 Aerofotogrammetria Autorità di Bacino
  - Allegato n° 32 Aerofotogrammetria Ufficio Parchi: SIC, ZPS e aree Protette
  - Allegato n° 33 Stralcio SIT Puglia
  - Allegato n° 34 Stralcio PTCP tavola A1 Tutela integrità fisica Foglio 2
  - Allegato n° 35 Stralcio PTCP tavola B1 Tutela integrità culturale: matrice naturale Foglio 2
  - Allegato n° 36 Stralcio PTCP tavola B2 Tutela integrità culturale: matrice antropica Foglio 2
  - Allegato n° 37 Stralcio PTCP tavola C Assetto territoriale Foglio 2
  - Allegato n° 38 Storico piogge medie mensili Regione Puglia - Servizio Protezione Civile
  - Allegato n° 39 Storico temperature medie mensili Regione Puglia - Servizio Protezione Civile
  - Allegato n° 40 Storico umidità medie mensili Regione Puglia - Servizio Protezione Civile
- con nota prot. n. 5005 del Servizio Ecologia del 25/5/2013, l'Ufficio VAS, in qualità di autorità competente, provvedeva ad individuare i soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati (d'ora in poi SCMA, elencati di seguito) e, visti i disposti degli artt. 5 e 6 e dell'art. 8, comma 2, della l.r. 44/2012, comunicava agli stessi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato

regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta. I SCMA consultati sono stati:

- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità, Servizio Urbanistica, Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, Servizio Tutela delle Acque
- Provincia di Foggia - Settore assetto del Territorio, Settore Ambiente,
- Ufficio Struttura tecnica provinciale (genio civile) di Foggia,
- ARPA Puglia,
- Autorità di Bacino della Puglia,
- Azienda Sanitaria Locale Bari,
- Autorità idrica Pugliese,
- AQP,
- Ente Parco Nazionale del Gargano;
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia,
- Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia,

Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali contributi in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 8 del L.R. 44/2012, nonché si invitava l'Autorità Procedente, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo di legge, a trasmettere copia dell'atto amministrativo di formalizzazione e, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo di legge, eventuali osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai SCMA nell'ambito della consultazione in modo da fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

con nota prot. n. 5755 del 17/6/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 6940 del 17/6/2013, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia invitava le Sovrintendenze in indirizzo a rispondere "direttamente all'Autorità competente sopra citata, nonché all'Autorità procedente in oggetto, tenedo informata questa Direzione Regionale".

con nota prot. n. 2562 del 20/6/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 6788 del 10/7/2013, l'Autorità Idrica Pugliese forniva il proprio contributo, invitando a verificare "la compatibilità con le infrastrutture esistenti e/o previste di acquedotto, fogna nera e depurazione del Servizio Idrico Integrato" e richiamando l'attenzione alle fonti normative ivi citate come quadro di riferimento sullo stato di fatto e sui dati gestionali del SII, per quanto attiene alle infrastrutture di competenza.

con nota prot. n. 9062 del 20/6/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 6747 del 10/7/2013, la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, BAT e Foggia rappresentava "problematiche insorte nella lettura dei file elettronici" e chiedeva "la trasmissione del progetto in formato cartaceo".

con nota prot. n. 2870 del 28/6/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7063 del 17/7/2013, il Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità della Regione Puglia faceva presente che "dalla documentazione presente sul sito internet... non è possibile desumere la localizzazione dell'intervento";

con nota prot. n. 2598 del 9/7/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 6845 del 15/7/2013, il Comune di Poggio Imperiale, trasmetteva alcuni chiarimenti in merito e le note del proponente, ditta Az. Agricola Ittica Caldoli srl, la quale evidenziava "l'urgenza della conclusione del procedimento VAS per evitare la perdita di Finanziamenti". Nelle note allegate la ditta citata rappresentava di aver "presentato istanza di agevolazione ai sensi del regolamento CE n. 1198/2006 Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007/2013 - Misura 2.1 Sottomisura 1";

con nota prot. n. 3420 del 15/7/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7798 del 1/8/2013, il Comune di Poggio Imperiale trasmetteva il "parere di conformità del Rapporto Preliminare";

con nota prot. n. 43349 del 29/7/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 8299 del 3/9/2013, l'ARPA Puglia DAP di Foggia trasmetteva il proprio contributo precisando di aver "espresso parere favorevole nell'ambito della procedura avviata dal comune di Poggio Imperiale ai sensi dell'art. 8 del DPR 7/9/2010";

con nota prot. n. 8328 del Servizio Ecologia del 4/9/2013, l'Ufficio VAS provvedeva ad informare il

Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità della Regione Puglia dell'avvenuta integrazione sul sito internet dell'Assessorato regionale della documentazione inerente l'oggetto;  
in data 18/9/2013 presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia - Servizio Ecologia, si è svolto un incontro tra il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Poggio Imperiale, in qualità di responsabile SUAP (autorità procedente), il rappresentante legale della ditta Ittica "Caldoli" s.r.l. (soggetto proponente) ed il funzionario responsabile P.O. VAS dell'Ufficio regionale "Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS", in ordine al procedimento di cui all'oggetto. Nell'incontro il rappresentante della ditta sollecitava la conclusione del procedimento in parola, il cui progetto è stato oggetto di richiesta di finanziamenti comunitari, nello specifico fondi FEP 2007-2013, gestiti dal Servizio regionale Caccia e Pesca, fornendo alcuni chiarimenti e integrazioni.  
con nota prot. n. 5656 del 11/12/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 11943 del 18/12/2013, il Comune di Poggio Imperiale trasmetteva il contributo dell'AQP, dell'AIP e del Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità della Regione Puglia.

Considerato che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS:

- l'Autorità procedente è il Comune di Poggio Imperiale;
- il proponente è la ditta Az. Agricola Ittica Caldoli srl;
- l'Autorità competente è l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia (ora Assessorato alla Qualità dell'Ambiente) della Regione Puglia (Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008) e, per la, dalla l.r. 11/2001 (art. 6, comma 1-bis).

Preso atto che:

nell'ambito della conferenza di Servizi prevista del comma 1 dell'art. 8 del D.P.R. N° 160/2010, in merito all'oggetto, si sono espressi positivamente con prescrizioni, i seguenti enti:

- Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, BAT e Foggia
- Comando provinciale VV. FF. di Foggia,
- Autorità di Bacino,
- ARPA,
- Ufficio Sismico e Geologico della Regione Puglia,
- Ufficio Struttura tecnica provinciale di Foggia della Regione Puglia,
- ASL FG, Servizio SISP - area Nord,
- ASL FG, Servizio Veterinario Area C- zona Nord,
- ASL FG, Servizio SPESAL,
- ANAS.

Tenuto conto che:

con nota prot. n. 5005 del Servizio Ecologia del 25/5/2013, è stata avviata dall'Ufficio VAS la consultazione ai sensi del co. 2 dell'art. 8 della l.r. n.44/2012 con i soggetti con competenza ambientale e agli enti territoriali competenti elencati nelle premesse,

che durante la consultazione sono pervenuti i contributi:

- dell'Autorità Idrica Pugliese che invitava a verificare "la compatibilità con le infrastrutture esistenti e/o previste di acquedotto, fogna nera e depurazione del Servizio Idrico Integrato" e richiamava l'attenzione alle fonti normative ivi citate come quadro di riferimento sullo stato di fatto e sui dati gestionali del SII, per quanto attiene alle infrastrutture di competenza.
- dell'ARPA Puglia DAP di Foggia che evidenziava la presenza di vincoli quali l'IBA, Immobili ed aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.Lgs. 42/04) e aree tutelate per legge (art. 142 comma 1 lettera c del medesimo decreto), nonché, premettendo di aver già "espresso parere favorevole nell'ambito della procedura avviata dal comune di Poggio Imperiale ai sensi dell'art. 8 del DPR 7/9/2010", che "non emergono, per quanto di competenza, particolari criticità".

che, durante i successivi trenta giorni, ai sensi del co. 3 dell'art. 8 della l.r. n. 44/2012, il comune di Poggio Imperiale non ha trasmesso proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai SCMA, a meno dei seguenti contributi:

- nota del Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità della Regione Puglia, che riferiva (prot. n. 3691 del 25/10/2013) "gli interventi previsti non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di competenza del Servizio scrivente.
- nota dell'AQP (prot. n. 122284 del 19/11/2013) che precisa che "a seguito di sopralluogo esperito in loco in data odierna, non si sono evidenziate interferenze con opere gestite da questa Società né sono previste negli stessi luoghi realizzazioni di opere di acquedotto e fognatura nera".

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS della Variante urbanistica tramite SUAP per "l'ampliamento, adeguamento funzionale e miglioramento dell'efficienza energetica e produttiva di un impianto di acquacoltura a basso impatto ambientale" nel Comune di Poggio Imperiale sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

## 1. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

Oggetto del presente provvedimento è la variante urbanistica tramite SUAP per "l'ampliamento, adeguamento funzionale e miglioramento dell'efficienza energetica e produttiva di un impianto di acquacoltura a basso impatto ambientale" in agro di Poggio Imperiale, così come da documentazione trasmessa dal Comune di Poggio Imperiale con nota prot. n. 18237 del 25/3/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 3753 del 15/4/2013.

"L'area è tipizzata nel vigente P.R.G. come "zona per attività ittiche". (RAP pag. 9).

"Il programma edilizio in esame, pure previsto in zona tipizzata e conforme all'attività ittica, richiede l'approvazione con l'istituto della conferenza dei servizi (art. 5 D.P.R. n° 447/1998 ed art. 14 Legge n° 241/1990) in quanto la volumetria totale di costruzione di progetto, pari a mc, 9.779,89 e quindi l'If pari a 0,319 mc./mq., risulta superiore all'If consentito di 0,03 mc./mq." (Relazione tecnica dei quattro ambiti oggettivi relativi alla tutela urbanistica, dell'ambiente, della sicurezza e della sanità - all. 4, pag. 1).

L'impianto esistente è consta: "di 30 vasche da ingrasso del volume complessivo di 8.300 mc ... un fabbricato rurale adibito, in parte, a supporto delle attività di acquacoltura e funzionale alle prime lavorazioni ed alla commercializzazione del prodotto; in parte ad alloggio custode, in parte a laboratorio di analisi e locali di servizi per gli addetti". (Relazione Impatto Ambientale - all. 10, pag. 4)

Tale variante è quindi finalizzata alla "realizzazione di un capannone all'interno dell'area dell'Azienda richiedente, senza necessità di ulteriori pavimentazioni. Esso avrà forma rettangolare di dimensioni 47,80x28,95 m per una superficie di mq 1383,91, l'altezza in gronda sarà di 3,50 m.. ... il nuovo fabbricato verrà utilizzato per il pre-ingrasso di specie ittiche marine e di acque dolci.

Il capannone ospiterà vasche di diversa forma e grandezza corredate di impianti tecnologici e funzionali atti a migliorare la produttività dell'azienda, la nuova superficie coperta consentirà di poter migliorare la gestione delle vasche e dei ricambi di acqua di allevamento specifici per ogni diversa specie allevata.

Ciò consente di poter risparmiare congiuntamente le risorse idriche ed energetiche grazie anche a sistemi di regolazione elettronica per l'ottimizzazione dell'utilizzo di acqua tramite sensori di livello collegati ad inverter installati sulle pompe che consentono un risparmio energetico dell'ordine del 40%. (Rapporto ambientale preliminare, d'ora in poi RAP, pag. 8).

" il manufatto edilizio comprende anche la pensilina sul fronte principale della larghezza di mt. 2,00 e una zona da destinare a viabilità. Questa consentirà la movimentazione per carico e scarico del prodotto anche in condizioni climatiche avverse." (Relazione Impatto Ambientale - all. 10, pag. 5)

La volumetria totale prevista nella sola area in variante urbanistica è pari a circa mc 4.843,33, mentre le

superfici destinate ai parcheggi sono pari a mq 977,90. (RAP pag. 10).

“La sistemazione dei viali ed aree esterne, già per la maggior parte esistente, verrà completata con impiego di inerti (ghiaie bianche) sciolti senza uso di bitume.” (Relazione Impatto Ambientale - all. 10, pag. 6).

Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione primaria si riferisce che “è prevista l’esecuzione interrata delle reti: elettrica, illuminazione, idrica” (RAP pag. 11).

Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche, “in osservanza della L.R. n° 13/2008 art. 5 comma 2 si prevede il recupero e l’utilizzo, per gli usi compatibili, delle acque piovane rivenienti dalle nuove superfici coperte previste nell’intervento. L’acqua convogliata e raccolta in vasche prefabbricate in monoblocco c.a.v. previo filtraggio, sarà utilizzata per irrigazione e/o sub-irrigazione degli spazi verdi privati o come acqua per lavaggi.” (RAP pag. 11).

In merito all’approvvigionamento idrico nella Relazione Impatto Ambientale (all. 10) si riferisce che lo stesso “è assicurato mediante prelievo da falde acquifere. A seconda della profondità dei pozzi si dispone sia di acqua dolce (salinità inferiore a 2 ppt); in entrambi i casi con temperature comprese tra 20° e 25° C.” (pag. 4)

Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque reflue, nella nota dell’AQP (prot. n. 122284 del 19/11/2013) che precisa che “a seguito di sopralluogo esperito in loco in data odierna, non si sono evidenziate interferenze con opere gestite da questa Società né sono previste negli stessi luoghi realizzazioni di opere di acquedotto e fognatura nera”. Nella documentazione agli atti non emergono informazioni circa lo smaltimento dei reflui.

“L’accesso all’azienda agricola, avviene direttamente dalla Strada Provinciale Sannicandro Garganico - Lesina, che risulta a quota + 4,50 mt. circa rispetto a quella dell’area aziendale, pertanto i manufatti esistenti ed a realizzarsi non emergono, anche in considerazione dell’esistenza di numerosi alberi che sono stati, da tempo, piantati (n. 960 allori, n. 30 conifere, n. 3 susine, n. 2 noci, n. 1 nocciolo, n. 14 ciliegi, n. 1 mandorlo, n. 4 meli, n. 4 peri, n. 2 gelsi)”. (Relazione Impatto Ambientale - all. 10, pag. 6)

Dalla documentazione agli atti non si evince che la variante non rappresenti un quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di progetti che ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. 152/6 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda i piani e programmi di livello comunale e sovraordinati, nel documento di verifica si fa riferimento alla pianificazione inerente il P.R.G., il P.T.C.P. della Provincia di Foggia, Piano Territoriale Tematico del Paesaggio (P.U.T.T./p), Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), Piano Regionale attività Estrattive (PRAE). Non si rilevano incongruenze con tali atti.

I problemi ambientali pertinenti alla variante in oggetto sono legati principalmente alla trasformazione urbanistica che sarà attuata che potrebbe determinare un aumento delle pressioni ambientali (consumo di suolo, aumento dei consumi idrici ed energetici, aumento della produzione di rifiuti e acque reflue, ecc.).

La pertinenza del piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali ed, in particolare, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente, risiede:

- nelle scelte progettuali e gestionali di quanto attuabile la variante proposta;
- nella scelta localizzativa sia sotto l’aspetto del risparmio di risorse che con la compatibilità con gli strumenti pianificatori vigenti sovraordinati.

## 2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE

L’intervento in oggetto, ricade nel territorio del Comune di Poggio Imperiale in agro del Comune di Poggio Imperiale alla località “Parata Caldoli S. Nazario” (RAP pag. 2) “nelle vicinanze del Lago di Lesina, in ambito agricolo e rientra nella porzione più estesa dell’azienda, pari a mq 30.633, individuati catastalmente al Foglio 18 p.la 203 nel Comune di Poggio Imperiale” (RAP pag. 8)

“Il contesto ambientale in cui è inserito l’allevamento, rappresenta una delle tipiche zone agricole,

oggetto di recente bonifica. Si tratta di una zona caratterizzata dall'incontro delle acque dolci (Fiume Caldoli) con quelle salate e quindi frequentata da ittiofauna caratteristica (branzini, orate, aquadelle, cefali, anguille); inoltre sono presenti passere, rombi, saraghi, ombrine, ecc. ciò a dimostrazione del fatto che la zona è interessata, rispetto ad altre, da basso impatto antropico." (Relazione Impatto Ambientale - all. 10, pag.1)

"si trova a ridosso della SSV del Gargano che fa da confine tra un'area brulla rocciosa ed un'altra coltivata" Assume invece notevole importanza la presenza di falde di acqua sotterranea ad elevato gradiente geotermico. Inoltre grazie ai modesti dislivelli rispetto al medio mare è consentito con contenuti dispendi di energia l'utilizzazione dell'acqua per l'allevamento. A tutto ciò si aggiunge la vicinanza ai laghi che consente di poter allevare una ittiofauna molto estesa sia di acqua dolce che salata. (RAP pag. 9)

"La situazione urbanistico - edilizia in adiacenza dell'area interessata ... risulta la seguente:

- il territorio sui lati nord, sud ed ovest è prettamente agricolo;
- il territorio sul lato sud est è interessato dalla presenza della S.S.V. Garganica, sottoposta rispetto al piano oggetto dell'intervento, e di terreno roccioso incolto con scarsa vegetazione tipica del luogo;
- il territorio sul lato est-nord-est è occupato da insediamenti produttivi analoghi.

Trattasi quindi di zona inserita in un contesto significativamente antropizzato, comunque urbanisticamente utilizzato." (RAP pag. 9)

Si precisa in particolare che "l'ubicazione del nuovo manufatto a ridosso della S.S.V. del Gargano, così da nascondere alla vista sia dei percorrenti la strada che da chi percorre le aziende agricola vicine grazie anche alla piantumazione di numerosi alberi costituiti in maggioranza da allori (960), conifere (30) e svariati alberi da frutto tipici dei luoghi (susine, noci, nocciolo, ciliegi, mandorli, meli, peri e gelsi)." (RAP pag. 17)

Dall'osservazione delle ortofoto Sit Regione Puglia 2010, si rileva che la zona è già interessata dall'attività ittica e esternamente alla particella si evidenziano non presenta elementi di naturalità ascrivibili alla tipologia della macchia mediterranea.

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal piano si riporta il seguente quadro, dedotto da quanto contenuto nel Rapporto Ambientale Preliminare, da quanto segnalato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nel corso della consultazione, nonché dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Ufficio.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l'area in oggetto, in riferimento:

- al Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio" - PUTT/p, approvato con D.G.R. n. 1748 del 15/12/2000:
  - è classificata come ATE di tipo D ovvero di "valore relativo";
  - rientra in aree classificate come ATD Geomorfologia "Piane alluvionali" - Idrologia superficiale "canale san Leonardo" già "Caldoli" iscritto nell'elenco di acque pubbliche;
  - ricade nei "territori costruiti" (Relazione Istruttoria)
- al Piano Paesaggistico Territoriale - PPTR, adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013:
  - ricade in un'area vincolata ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n. 42 del 2004
  - ricade in un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. c del D. Lgs. n. 42 del 2004 perché ricade nei 150 m da un corso d'acqua.

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento:

- è interessata dall'area IBA 203 "Promontorio del Gargano e Zone Umide della Capitanata";
- non è interessata da SIC e ZPS, che si trovano ad una distanza superiore ai 900 m;
- non è interessata da Aree Protette di tipo nazionale, regionale o comunale; i confini del Parco

Nazionale del Gargano sono a circa 700 m dall'intervento;

- non è interessata da altre emergenze naturalistiche di tipo vegetazionale e/o faunistico segnalate dal PUTT/p.

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l'area di intervento:

- non è interessata da zone perimetrate dal PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia;  
- ricade in aree definite come "aree di pertinenza fluviale" e pertanto sono soggetti alle disposizioni dell'art. 10 delle NTA del PAI vigente (nota AdB resa in Conferenza di Servizi del 6/7/2012);

In riferimento alla tutela delle acque, l'area di intervento, in riferimento:

- al Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia;  
- ricade in aree soggette vulnerabili alla contaminazione salina, e pertanto gli interventi sono soggette alle misure di tutela M.2.10 dell'allegato 14;  
- ricade nell'area sensibile del lago di Lesina soggette alle misure di tutela M.2.8 dell'allegato 14.

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale, si segnalano i seguenti aspetti:

- dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il Comune di Poggio Imperiale convoglia i propri reflui, secondo i dati del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 "Programma delle Misure"), all'impianto di depurazione consorziato "Lesina 1" avente come recapito finale il Canale Elce e il Lago di Lesina, classificato come corpo idrico superficiale non significativo, che risulta dimensionato per 15.000 Abitanti Equivalenti, a fronte di un carico generato di 15.750 Abitanti Equivalenti (dati aqp - giugno 2013).

- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche (<http://www.rifiutiebbonifica.puglia.it>), il Comune di Poggio Imperiale, ha una percentuale di RSU pari a circa 485 kg/anno per il 2012 e una percentuale di RD per l'anno 2012 pari a 10 %;

- dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il PRQA, il comune di Poggio Imperiale è classificato come zona di Mantenimento D ("Comuni nei quali non si rilevano valori di qualità dell'aria critici, né la presenza di insediamenti industriali di rilievo."). In zona non sono presenti centraline per il monitoraggio dell'aria dell'ARPA Puglia.

### 3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLA VARIANTE

Riguardo alla valutazione degli impatti, nel RAP (pag. 14 e ss.) vengono evidenziati i probabili impatti legati alle attività di cantiere e all'attività legata all'impianto. Si evidenziano impatti minimi legati al traffico veicolare, al consumo di suolo e al consumo di risorse idriche.

In generale si sottolinea che "Le condizioni ambientali nel contorno immediato non verranno significativamente variate in quanto l'intervento:

- non produce emissioni in atmosfera;  
- non incrementa i consumi energetici;  
- non utilizza ulteriore suolo;  
- non incrementa il traffico complessivo, stante la vicinanza con la S.S.V.;  
- non incrementa i consumi idrici, anzi il capannone favorisce la raccolta delle acque meteoriche per gli usi consentiti, evitandone il contatto con le superfici produttive;  
- non modifica il paesaggio visibile dai transitanti la SSV né da chi percorre le strade limitrofe.

Nel contesto più ampio:

- migliora gli aspetti lavorativi;  
- migliora gli aspetti demografici per i risvolti positivi creati dalla stabilità del lavoro;



- riduce i consumi energetici per la pesca in mare;
  - riduce complessivamente l'interazione dell'uomo con l'ambiente marino e lacustre". (RAP pag. 10)
- Inoltre si specifica un "riscontro positivo nei riguardi: del miglioramento del microclima e del comfort dell'insediamento (prospettiva ecologica); della riqualificazione del contesto da identificare come marginale e periferico, attraverso l'integrazione con i contesti limitrofi (prospettiva morfologica); della salubrità attraverso un'adeguata gestione del ciclo delle acque e dei rifiuti; della diffusione della naturalità con una significativa ed influente previsione e caratterizzazione del verde." (RAP pag. 13)

Si riassumono pertanto le mitigazioni proposte:

- periodica bagnatura delle piste di cantiere e dei tratti di viabilità maggiormente interessati dal passaggio dei mezzi pesanti e dalla conseguente dispersione di terreno e polveri
- l'utilizzo di struttura prefabbricata in acciaio.

Pertanto, attesa la natura e l'entità delle trasformazioni previste, nonché le caratteristiche delle aree interessate, si ritiene che tali impatti legati all'intervento possano essere controllati assicurando il rispetto delle disposizioni già imposte dagli enti preposti alla tutela delle componenti ambientali e di ulteriori prescrizioni, in aggiunta alle già citate misure di mitigazione, individuate nella relazione.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si ritiene inoltre che la Variante urbanistica tramite SUAP per "l'ampliamento, adeguamento funzionale e miglioramento dell'efficienza energetica e produttiva di un impianto di acquacoltura a basso impatto ambientale" non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 2, comma 1, lettera a L.R. 44/2012) e debba pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L.R. 44/2012, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione definitiva della variante:

- Si diano disposizioni affinché le aree a verde previste si realizzino in tempi immediatamente successivi o contemporanei all'ultimazione dei lavori.
- Si utilizzino specie vegetali autoctone (ai sensi del D.Lgs. 386/2003), indicando il numero, le essenze, le dimensioni delle piante da porre a dimora. Si privilegi la salvaguardia delle alberature esistenti, facendo salva la loro ricollocazione nelle aree verdi previste qualora fosse necessario l'espianto (avendo cura di scegliere il migliore periodo per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto).
- Si persegua, attraverso appositi sistemi duali, il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche destinandole ad esempio all'irrigazione, al lavaggio, al sistema antincendio, ecc.
- Relativamente agli scarichi di acque reflue provenienti sia dalla attività di ittica che dai servizi igienici, si indichi l'opportuno trattamento che si intende adottare per il loro corretto smaltimento nel rispetto dei dettami e dei limiti imposti dalla normativa nazionale e regionale (art. 125 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e suoi allegati, R.R. n. 5/89, R.R. n. 26/2011), si specificino le necessarie autorizzazioni, acquisite o da acquisire. Si fa presente in particolare che nel caso in cui si preveda di gestire le acque reflue con raccolta e deposito temporaneo in appositi contenitori interrati da svuotare periodicamente mediante ditte appositamente autorizzate, si definiscano le modalità di trasporto e si individui l'idoneo impianto atto ad accogliere i suddetti rifiuti liquidi nel rispetto dell'art. 110 del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i.
- Relativamente agli scarichi delle acque meteoriche si assicuri la coerenza con la normativa vigente nazionale (d.lgs 152/2006) e regionale (RR del 4/12/2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art. 113 del dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.), nonché al Decreto del Commissario Delegato Emergenza Ambientale del 21 novembre 2003, n. 282 "Acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne di cui all'art. 39 D.L.gs. 152/1999 come

modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 298/2000. Disciplina delle Autorizzazioni” e all’Appendice A1 al Piano Direttore - DCD n. 191 del 16 giugno 2002 “Criteri per la disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, di cui all’Art. 39 D. L.gs 152/99 come novellato dal D. Lgs 258/2000”).

- Relativamente ad eventuali prelievi di acqua dalla falda, si richiamino le norme (M2.10 e M.2.8) di cui all’allegato 14 del PTA.

- Si prevedano un certo numero di punti di raccolta multipla dei rifiuti prodotti facilmente accessibili e dimensionati in funzione della produzione e della composizione media. Nel caso si preveda altresì un’adeguata area per lo stoccaggio temporaneo differenziato dei rifiuti (isola ecologica) e eventualmente per quelli speciali, individuando semmai un zona protetta a utenti e fruitori, schermata con vegetazioni ad alto fusto e siepi.

- Si assicuri in ogni caso il corretto smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività di cantiere e dalle attività inerenti la acquacoltura.

- Si verifichi la possibilità di adottare Sistemi di Gestione Ambientale (es. Emas, ISO 14001, ecc) ed si promuova il ricorso alle migliori tecnologie disponibile (BAT), se applicabili.

- Per le fasi di cantiere, prevedere misure di mitigazione degli impatti, del tipo:

- nella fase di scavo dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l’entità delle polveri sospese (es.irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);

- le macchine operatrici saranno dotate di opportuni silenziatori che mitigheranno l’entità dell’impatto sonoro;

- ad evitare inquinamento potenziale della componente idrica, è opportuno che venga rispettato il principio del minimo stazionamento presso il cantiere dei rifiuti di demolizione;

- prevedere l’utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo nel rispetto del D. M. 10 agosto 2012, n. 161. Si rammenta che, nel caso in cui l’opera sia oggetto di una procedura di VIA, ai sensi della normativa vigente, l’espletamento di quanto previsto da tale ultimo decreto deve avvenire prima dell’espressione del parere di valutazione ambientale;

- attuare tutte le misure necessarie per evitare /ridurre l’interferenza dei lavori con la falda acquifera;

- relativamente agli aspetti paesaggistici del progetto, gli interventi di mitigazione dovranno riguardare la gestione degli aspetti più critici quali la presenza di scavi, cumuli di terre e materiali da costruzione, che renderanno necessaria la predisposizione di opportuni sistemi di schermatura;

- per quanto riguarda l’energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi.

Si rammenta che, ai sensi del comma 6 dell’art. 8 della l.r. 44/2012, “Il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell’iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell’eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell’autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall’autorità competente con il provvedimento di verifica”.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l’acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell’ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l’Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l’insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2,

seconda linea):

- opportune misure volte a favorire i sistemi di trasporto pubblico e la mobilità sostenibile per gli spostamenti da/verso l'abitato;
- azioni volte al miglioramento della raccolta differenziata (prevedendo ad es. campagne di sensibilizzazione, incentivi, ecc.).

Il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;
- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS della Variante urbanistica tramite SUAP per "l'ampliamento, adeguamento funzionale e miglioramento dell'efficienza energetica e produttiva di un impianto di acquacoltura a basso impatto ambientale" nel Comune di Poggio Imperiale;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22/02/2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Richiamato il paragrafo 4 della Circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13/06/2008;

Vista la determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

Visto l'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica".

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

#### Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

il Dirigente dell'Ufficio  
Programmazione  
Politiche Energetiche, VIA e VAS,

#### DETERMINA

- di escludere la Variante urbanistica tramite SUAP per “l'ampliamento, adeguamento funzionale e miglioramento dell'efficienza energetica e produttiva di un impianto di acquacoltura a basso impatto ambientale” nel Comune di Poggio Imperiale, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L.R. 44/2012, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Regionale Urbanistica;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato Regionale alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. possono proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex DPR 1199/1971).

Il Dirigente dell'Ufficio  
Ing. C. Dibitonto

---

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

---